



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 del 21.01.2020

COPIA

**Oggetto: Estensione del periodo di diritto alla conservazione del posto in conseguenza dell'avvenuto esaurimento del comporta ordinario per il dipendente a tempo pieno ed indeterminato matricola n. 87, collaboratore tecnico, categoria giuridica "B3".**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7    Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018, in materia di assenze per malattia, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 1. *“Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi; ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso”*;
- comma 2. *“Ai sensi del quale superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi”*;
- comma 3. *“Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro”*;
- comma 4. *“Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente procede secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n.171/2011”*;
- comma 5. *“Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso”*.
- Comma 10. “Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:
  - a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995;
  - b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
  - c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
  - d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
  - e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime”;

rilevato che il dipendente a tempo pieno ed indeterminato matricola n. 87, collaboratore tecnico, categoria giuridica “B3” (nel prosieguo indicato come “Dipendente”), risulta

assente dal servizio per malattia dall'11/12/2018 e che in data 17/01/2020, tenuto conto di *tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso*, ha raggiunto i diciotto mesi di diritto alla conservazione del posto ai sensi del citato articolo 36, comma 1 del CCNL 21/05/2018;

visto il decreto legislativo n.165/2001, ed in particolare l'articolo 55-octies ai sensi del quale, tra l'altro, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro;

visto il decreto del Presidente della Repubblica n.171/2011 recante "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

dato atto che in relazione al perdurare dell'assenza dal servizio del Dipendente:

- l'Ufficio Personale, con nota registrata al protocollo n. 30697 del 31/10/2019, ha rappresentato al Dipendente l'approssimarsi del termine del periodo del comporta, rendendolo edotto che ai *"fini dell'eventuale concessione, su sua istanza, di un ulteriore periodo di conservazione del posto pari ad altrettanti 18 mesi (non retribuiti), previsto per i casi particolarmente gravi, l'Amministrazione procederà all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni (visita collegiale presso il Dipartimento di medicina legale dell'ATS Sardegna), al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro"*;
- con nota registrata al protocollo generale n. 31782 del 12/11/2019, l'Ufficio Personale ha richiesto all'ATS Sardegna - Dipartimento di medicina legale l'effettuazione in capo al Dipendente degli accertamenti finalizzati alla verifica circa la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 36 del CCNL del 21/05/2018, ai fini dell'eventuale concessione di un ulteriore periodo di comporta con conservazione del posto;
- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 30920 del 05/11/2019 il Dipendente manifestava interesse affinché venisse accordato un ulteriore periodo di conservazione del posto di 18 mesi, in relazione agli esiti della programmata visita collegiale presso il Dipartimento di medicina legale dell'ATS Sardegna;

viste:

- la nota dell'ATS Sardegna - Dipartimento di medicina legale protocollo n.3200 del 13/12/2019 (pervenuta all'Ente soltanto in data 30/12/2019 ed acquisita al protocollo generale n. 36899/2019) con la quale il Dipendente è stato convocato presso il Dipartimento di Prevenzione – medicina legale per il giorno 17/12/2019 ai fini dell'acquisizione della documentazione propedeutica all'effettuazione della richiesta visita collegiale;
- la nota dell'ATS Sardegna - Dipartimento di medicina legale protocollo n. 29 del 09/01/2020 (pervenuta all'Ente soltanto in data 21/01/2020 ed acquisita al protocollo generale n.2169/2020) con la quale il Dipendente è stato convocato per il giorno 16/01/2020 per l'effettuazione della prevista visita collegiale;

considerato che alla data odierna l'Amministrazione comunale non ha avuto ancora alcun riscontro circa gli esiti della visita collegiale programmata per lo scorso 16/01/2020 e che a

far data dal 17/01/2020 il Dipendente ha terminato il periodo ordinario, pari a 18 mesi, di diritto alla conservazione del posto previsto in caso di assenza per malattia;

considerato altresì che il Dipendente in data 09/10/2019 ha inoltrato istanza all'INPS per l'accesso al trattamento di pensione con decorrenza dal 01/02/2020, rispetto alla quale, alla data odierna, l'Istituto non ha fornito ancora alcun riscontro e che pertanto, la posizione facente capo allo stesso potrebbe comunque a breve modificarsi, prescindendosi dall'esito della suddetta visita collegiale;

ritenuto, nelle more della definizione del suddetto procedimento di accertamento delle condizioni di salute del Dipendente, non disponendo di sufficienti elementi per l'adozione di una decisione definitiva, di dover concedere allo stesso, in via provvisoria, un ulteriore periodo di conservazione del posto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del citato CCNL del 21/05/2018;

visto il decreto legislativo n. 267/2000;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del suddetto decreto legislativo n. 267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;

con votazione unanime,

#### DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

di accordare al Dipendente matricola n. 87, le cui complete generalità sono indicate esclusivamente nell'allegato prospetto di cui si dispone la non pubblicazione per la tutela della riservatezza del medesimo, l'estensione del diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del CCNL del 21/05/2018, provvisoriamente per ulteriori 3 mesi rispetto al periodo ordinario di comporto esaurito lo scorso 17/01/2020, nelle more della definizione del procedimento di verifica delle relative condizioni di salute attivato presso il Dipartimento di medicina legale dell'ATS Sardegna;

di riservarsi di revisionare il presente provvedimento una volta acquisite le risultanze della visita medica collegiale programmata presso il Dipartimento di medicina legale dell'ATS Sardegna;

di dare atto che l'estensione del diritto alla conservazione del posto riconosciuto con il presente provvedimento è comunque subordinata alla mancata positiva definizione della pratica di quiescenza avviata dallo stesso Dipendente in data 09/10/2019 che potrebbe determinarne il pensionamento ad opera dell'INPS a far data dal 01/02/2020;

di rimettere all'Ufficio Personale ogni adempimento consequenziale a quanto disposto con la presente;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 21/01/2020

IL RESPONSABILE  
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/01/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/01/2020** al **07/02/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 07/02/2020

LA SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.01.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO